

Spett. le

\_\_\_\_\_

**Oggetto:** Proposta di contratto per il vendita di Casse Mobili/Container (UTI).

Facendo seguito alla precedente corrispondenza intercorsa per l'affidamento del Servizio di vendita di Casse Mobili/Container (UTI).

Mercitalia Rail S.r.l. formula qui di seguito la relativa proposta di contratto:

## CONTRATTO TRA

Mercitalia Rail S.r.l. - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1 - Codice Fiscale e P.IVA 06473711007 - Capitale Sociale Euro 229.641.748,00 interamente versato - N. Registro Imprese, R.E.A. di Roma 969509 - la quale interviene nel presente contratto nella persona di Massimo Raganelli, in virtù dei poteri al medesimo conferiti con procura a rogito notaio Paolo Castellini di Roma Rep. n. 82043 – Rogito 22303 del 27/12/2016;  
(di seguito, per brevità, denominata “MIR”)

## E

la Società \_\_\_\_\_ - con sede in \_\_\_\_\_ - CAP \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ - iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ - P.IVA \_\_\_\_\_ - PEC: \_\_\_\_\_ - per la quale interviene nel presente contratto \_\_\_\_\_ - nella sua qualità di \_\_\_\_\_;  
(di seguito per brevità denominata “Società”)

## PREMESSO CHE

- a. la Società \_\_\_\_\_ ha la necessità di acquistare n° \_\_\_\_\_ Casse Mobili/Container \_\_\_\_\_ per uso Trasporto  per uso Magazzino ;
- b. a tal fine, la Società ha manifestato l'esigenza di acquisire in proprietà n. \_\_\_\_\_ Casse Mobili/Container idonei allo scopo;
- c. la Società, per far fronte a tali necessità, ha richiesto a MIR l'acquisto di n. \_\_\_\_\_ Casse Mobili/Container \_\_\_\_\_ top matricole (vedere allegato 1)
- d. a tale riguardo, MIR precisa che comunque i container che saranno proposti per la vendita, il cui stato d'uso e manutentivo risulterà dalla documentazione di cui al successivo art. 3-bis, e rientrano

nell'ambito del processo di razionalizzazione delle casse mobili/container, e nel pieno rispetto degli obiettivi commerciali e di produzione, ha attivato attraverso una diminuzione pianificata delle Casse Mobili/container vetuste e non più funzionali.

- e. la Società \_\_\_\_\_ dando il proprio assenso all'acquisto dei suddetti Container, si dichiara ben edotta e a conoscenza del fatto che gli stessi potranno essere riutilizzati in esercizio solo se rispondenti ai parametri tecnici e di sicurezza stabiliti dal decreto 3/2015 ANSF:
- f. le Parti convengono che i container individuati posizionati presso \_\_\_\_\_ raccordo \_\_\_\_\_ saranno consegnati nello stesso luogo dove sono ubicati, eventuali oneri di movimentazioni sono a carico della società acquirente.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

tra le parti come sopra rappresentate si conviene e stipula quanto segue.

### **ARTICOLO 1**

#### **Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **ARTICOLO 2**

#### **Oggetto del Contratto**

MIR vende, dietro corrispettivo, alla Società \_\_\_\_\_ che acquista, con le modalità e le condizioni appresso indicate, n. \_\_\_\_\_ container \_\_\_\_\_ che saranno specificati all'atto della sottoscrizione congiunta da apposito verbale da redigersi secondo l'unito modello (v. all.1 al Contratto), che attesterà la consegna degli stessi alla Società,

Le Parti si danno atto che le consegne potranno iniziare a partire dal giorno successivo a decorrere dalla data di stipula del presente contratto - intendendosi per essa quella in cui MIR viene a conoscenza dell'accettazione da parte della Società della presente proposta di contratto - e termineranno indicativamente entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto medesimo.

### **ARTICOLO 3**

#### **Consegna**

Prima della consegna definitiva delle casse aggiudicate, l'acquirente dovrà dare prova al venditore di aver eseguito tutte le operazioni burocratiche sotto indicate necessarie per l'utilizzo che intende farne:

- **Norme uso trasporto**

- Cessione della proprietà di casse mobili:

- la cessione della proprietà deve essere comunicata ad ANSF da parte di MIR.

- Sarà necessario incaricare un VIS per la nuova immatricolazione delle casse mobili.

- Al VIS deve essere trasmessa una dichiarazione da parte del nuovo proprietario (nel regime della dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le attuali norme in materia di semplificazione amministrativa di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000) necessaria per il rilascio della nuova targa di codifica secondo la serie di norme EN 13044.

- In tale dichiarazione deve anche essere indicato:

- Il nuovo codice del proprietario (ILU o BIC);
  - dichiarata identità della cassa mobile di cui trattasi alla stessa cassa in precedenza codificata;
  - dichiarata l'idoneità attuale della cassa all'utilizzazione ferroviaria;

Se il richiedente non è in grado di dichiarare tale conformità e idoneità le stesse devono essere verificate e attestate da un VIS.

La nuova targa di codifica dovrà essere fornita dal VIS.

- **Norme uso stoccaggio merce**

Il proprietario richiede con lettera ad ANSF la cancellazione della cassa mobile dalla banca dati.

Con la stessa lettera devono essere resi noti gli estremi del soggetto che ha preso in carico la cassa. Se il soggetto che prende in carico la cassa è residente o ha sede in Italia, esso deve essere investito formalmente dal cedente della responsabilità del ricovero e quindi della reperibilità della cassa.

MIR renderà formalmente edotto l'acquirente delle sue responsabilità attraverso la trasmissione della procedura indicata nel Decreto ANSF 3/2015.

I \_\_\_\_\_ saranno consegnati con la clausola vista e piaciuta \_\_\_\_\_ e sarà redatto un verbale in contraddittorio (all.1) che riporta le matricole dei \_\_\_\_\_.

Le movimentazioni e spostamenti sono a carico della società \_\_\_\_\_ (compratore)

suddetti verbali, seppur non allegati al presente contratto, ne faranno parte integrante e sostanziale.

All'atto del passaggio di proprietà dei beni, MIR, congiuntamente alla Società - in attuazione di quanto previsto dalle Linee Guida ANSF per la registrazione dei \_\_\_\_\_ parte integrante del presente contratto procederà a presentare all'ANSF istanza di trasferimento della titolarità della registrazione dei \_\_\_\_\_ i dal registro di immatricolazione nazionale, comunicando nel contempo gli estremi della Società, e quest'ultima in qualità di nuovo titolare, indicherà il nuovo detentore del \_\_\_\_\_ e il nuovo soggetto inerente all'articolo 15 decreto 3/2015 ANSF .

### **ARTICOLO 3.bis**

#### **Obblighi delle Parti**

La Società da atto di aver ricevuto tutte le informazioni sullo stato attuale dei beni, dichiarando di accettare senza riserve né eccezioni i medesimi nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovano e di utilizzare, i beni rispettando le norme del decreto 3/2015 ANSF

Le Parti convengono che all'atto dell'aggiudicazione del bene, la Società riceverà da MIR, ove disponibili, tutte le documentazioni tecniche (quali piani di manutenzione, manuali d'uso, etc), costituente il Fascicolo tecnico-informativo del bene

MIR si impegna a fornire, anche successivamente, eventuali integrazioni alla documentazione in base a quanto in suo possesso.

### **ARTICOLO 4**

#### **Corrispettivi**

Il prezzo complessivo stabilito per la vendita dei \_\_\_\_\_ oggetto del presente contratto è € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/00)+ iva

Restano escluse dai suddetti corrispettivi, le spese dei necessari interventi manutentivi e di trasporto dei carri al luogo di consegna ("provvisoria" e "definitiva") che fanno carico direttamente e totalmente alla Società.

### **ARTICOLO 5**

#### **Pagamenti**

Il pagamento del prezzo per la vendita, di cui al precedente articolo 4, va effettuato Anticipato prima della consegna \_\_\_\_\_ con bonifico bancario

I versamenti dei suddetti corrispettivi andranno effettuati sul c/c. 14924 **IBAN:** \_\_\_\_\_ intestato a Mercitalia Rail S.r.l.

Nel caso in cui la Società non abbia provveduto al pagamento nei termini di cui sopra, MIR ha diritto a risolvere il contratto.

La fattura deve essere intestata \_\_\_\_\_

## **ARTICOLO 6**

### **Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c, MIR potrà risolvere il presente Contratto per inadempimento della Società anche in uno solo dei seguenti casi:

1. mancato rispetto degli obblighi di cui ai successivi articoli 8 e 9.
2. mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli 3. e 3.bis

## **ARTICOLO 7**

### **Responsabilità dell'acquirente e Manleva**

L'acquirente da atto di aver verificato e di essere a conoscenza dello stato di fatto in cui si trovano i beni oggetto del presente contratto e di averli visionati in tutte le loro parti, nel loro complesso e valore, anche in riferimento alle informazioni e documentazioni tecniche acquisite dal venditore (quali piani di manutenzione, manuali d'uso etc), costituenti il Fascicolo tecnico-informativo del bene.

L'acquirente, pertanto, dichiara di accettare incondizionatamente tutti i beni ceduti nella situazione di fatto e di diritto in cui si trovano, assumendo e mantenendo a proprio esclusivo carico ogni possibile pregiudizio riconducibile allo stato di fatto degli stessi, nonché ogni rischio relativo al loro effettivo e regolare funzionamento ed alla loro eventuale obsolescenza, senza possibilità per l'acquirente medesimo di opporre eccezioni e/o contestazioni.

Di conseguenza l'acquirente espressamente esonera e manleva in ogni tempo il venditore tenendolo indenne da qualunque responsabilità per vizi, difetti ed inidoneità dei beni medesimi, a qualsiasi causa dovuti (anche sotto il profilo della normativa in materia di sicurezza) e ciò anche nel caso di mancata possibilità di utilizzo degli stessi, con contestuale rinuncia a far valere ogni diritto alla riduzione del prezzo di acquisto e/o risarcimento del danno e/o risoluzione del contratto nei confronti del venditore.

**(Firma acquirente per accettazione delle soprariportato art. 7)**

## **ARTICOLO 8**

### **Trasparenza dei prezzi**

La Società espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere al alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero la Società non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., per fatto e colpa della Società che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## **ARTICOLO 9**

### **Codice etico**

La Società si impegna a rispettare le norme contenute nel “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato”, pubblicato sul sito internet: [www.fsitaliane.it](http://www.fsitaliane.it). Detto codice, seppur non allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la Società dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.

In caso di violazione delle norme contenute nel predetto Codice Etico, MIR avrà diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

## **ARTICOLO 10**

### **Tutela dei dati personali**

La Società prende atto dell’informativa qui di seguito riportata, fornita da MIR ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101/2018 (Nuovo decreto legislativo sulla protezione dei dati personali), in merito al trattamento dei dati personali che riguardano gli organi della Società medesimo e i dipendenti impiegati dalla Società stesso nell’ambito del contratto in questione, raccolti in occasione delle procedure di perfezionamento del presente contratto e nel corso della gestione dello stesso.

Tali dati personali saranno utilizzati esclusivamente per finalità amministrative o contabili, come di seguito indicate.

- a) esecuzione di obblighi di legge in genere;
- b) gestione dell’eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
- c) esigenze di tipo operativo e gestionale di MIR;
- d) esigenze connesse alla sicurezza dell’esercizio ferroviario.

I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, da soggetti autorizzati e all’uopo nominati da MIR in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati personali è Mercitalia Rail, con sede in Roma Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, sarà comunicato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero raccomandata A/R.

L’ acquirente si impegna ad informare di ciò, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati prima di procedere alla comunicazione dei dati personali a MIR per le finalità sopra indicate.

## **ARTICOLO 11**

### **Oneri fiscali**

Il presente Contratto, concluso mediante scambio di lettere secondo l’uso del commercio, è soggetto ad I.V.A. ed è esente da registrazione fiscale fino al caso d’uso.

## **ARTICOLO 12**

### **Domicilio dell’Acquirente**

Agli effetti amministrativi, giudiziari e fiscali, la Società dichiara il proprio domicilio in \_\_\_\_\_, con l’intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio s’intenderà trasferito presso il Municipio di \_\_\_\_\_.

### **ARTICOLO 13**

#### **Oneri fiscali**

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette ad I.V.A. Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito.

Il presente contratto, concluso mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio, è soggetto ad I.V.A. è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi del art. 5 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa ai sensi del disposto del art. 40 del citato Testo Unico, a carico della parte richiedente.

### **ARTICOLO 14**

#### **Controversie, Foro competente. Diritto applicabile e rinvio.**

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli articoli 1470 e ss. del codice civile.

### **ARTICOLO 15**

#### **Clausola finale**

Le Parti si danno reciproco atto che tutte le clausole del presente contratto sono state convenute singolarmente e liberamente accettate da ciascun contraente.

### **ARTICOLO 16**

#### **Documenti facenti parte del contratto**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto gli allegati seguenti:

- Allegato 1      Elenco dei beni oggetto di vendita
- Allegato 2      Fascicolo tecnico-informativo dei beni oggetto di vendita
- Allegato 3      Modello verbale di consegna